



PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEL FONDO DEI FONDI REGIONALE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO FEI-REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

La Regione Campania, preso atto dei fabbisogni di mercato evidenziati nella Valutazione ex ante e a sostegno della propensione all'investimento delle aziende manifestata con la partecipazione ai bandi per gli investimenti del PSR, ha introdotto nel PSR il ricorso agli strumenti finanziari per il sostegno alle aziende agricole e agroindustriali, sottoscrivendo con il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI") l'accordo di finanziamento (e i relativi termini specifici della Regione) ("**Accordo di finanziamento**" o l' "**Accordo**") per la creazione di un fondo di fondi ("**FdF Regionale**") finanziato con risorse del Programma di Sviluppo Rurale e finalizzato alla costituzione di garanzie di portafoglio "uncapped" offerte dal FEI ad intermediari finanziari selezionati nell'ambito della Piattaforma Multiregionale di Garanzia AGRI ("**Piattaforma**").

Ai sensi del punto 2.1) del suddetto Accordo, e di quanto previsto all'articolo 38(4)(b)(i) del Reg. 1303/13, la Regione ha individuato nel FEI l'interlocutore per la gestione e il funzionamento del FdF Regionale, nonché per svolgere le altre funzioni e gli altri compiti secondo quanto previsto dall'Accordo di finanziamento approvato con deliberazione n. 606 del 3.10.2017.

Il FEI opererà in nome e per conto e a rischio della Regione per il funzionamento del FdF Regionale e della Piattaforma svolgendo le funzioni indicate al punto 2 dell'Accordo di finanziamento. Il meccanismo di funzionamento dello strumento finanziario viene attuato secondo quanto dettagliato nelle Appendici B) C) D) dell'Accordo di finanziamento.

1. Riferimenti normativi

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - e sue successive modifiche e integrazioni - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione - e sue successive modifiche e integrazioni - recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020– approvato con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015
- l'Accordo di finanziamento della Piattaforma (e i relativi termini specifici per la Regione Campania) e le disposizioni che stanziavano risorse a copertura di eventuali spese imprevedute e imprevedibili di cui alla clausola 8 dell'Accordo di finanziamento
- lettere della Commissione Europea al FEI Ares (2017) 2469697 del 15 maggio 2017 e Ares (2018) 33611780 del 21 giugno 2018.

2. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MASSIMALI DEI CONTRIBUTI

Il PSR ha destinato quale contributo della Regione per la costituzione del FdF Regionale 10 Meuro ripartiti indicativamente tra le seguenti sottomisure / Focus Area:

- sottomisura 4.1, tipo di operazione 4.1.1 Sostegni agli investimenti nelle aziende agricole (FA 2A) 5 Meuro ;
- sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali (FA 3A): 5 Meuro

La dotazione finanziaria è a copertura:

- della dimensione Massima di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior a carico della Regione per un ammontare massimo di euro 9.000.000,00;
- delle commissioni di gestione, come indicato al punto 7) dell'Accordo di finanziamento, per un tetto massimo del 10% del contributo regionale stanziato pari a 10.000.000,00.

La copertura delle eventuali spese imprevedute, interessi negativi e perdite di tesoreria, come indicato alla clausola 8) dell'Accordo, sarà gestita al di fuori della presente procedura attraverso separata richiesta da parte del FEI alla Regione da considerarsi slegata dalle richieste di pagamento delle tranche del Contributo regionale impegnato.

Come previsto nel punto 3) dell'Accordo di finanziamento sui termini specifici della Regione, la ripartizione tra sottomisure, vista la natura dello strumento finanziario da attuarsi, è da considerarsi indicativa in quanto stimata sulla base di una ipotesi iniziale dell'Autorità di Gestione dell'impiego delle risorse destinate al FdF regionale

Lo strumento finanziario opererà, infatti, secondo la richiesta di mercato ovvero sia dei potenziali destinatari finali, fornendo garanzie agli intermediari finanziari che erogheranno prestiti a destinatari finali di diverse tipologie (aziende agricole ed imprese del settore agroindustriale), senza applicare distinzioni e limitazioni in relazione ai budget definiti nel PSR delle misure/focus area in cui si collocheranno le operazioni di credito.

L'andamento del mercato determinerà quindi l'effettiva ripartizione delle risorse dello strumento finanziario tra le diverse misure/focus – area, indipendentemente da quella che era stata l'ipotesi di allocazione iniziale prevista nell'Accordo di finanziamento.

Pertanto, il FEI, come previsto nell'Appendice B dell'Accordo di finanziamento, per garantire la flessibilità dello strumento finanziario in base alla domanda, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse agli Intermediari finanziari operanti nella Regione che potranno utilizzare tali risorse per supportare qualsiasi sotto-misura.

Da quanto detto sopra emerge la necessità di prevedere un meccanismo di riallineamento delle risorse disponibili sulle diverse sottomisure nel PSR, che permetta di adeguare il PSR e l'attività di rendicontazione dell'Organismo Pagatore, all'effettivo funzionamento dello strumento finanziario alla fine del periodo di eleggibilità dello strumento.

3. SOGGETTO GESTORE, BENEFICIARI E DESTINATARI

Conformemente a quanto previsto nella clausola 2 dell'Accordo di finanziamento, il FEI, ai sensi dell'articolo 38(4)(b)(i) del RDC, agisce in qualità di soggetto gestore del FdF Regionale, per conto della Regione Campania.

Allo strumento finanziario si applica quanto previsto dall'art. 2(10) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base al quale "beneficiario" del PSR è l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il Fondo di Fondi, quindi il FEI in quanto gestore del FdF Regionale.

Il FEI, titolare delle domande di sostegno per l'erogazione delle risorse finalizzate alla costituzione del Fondo e delle commissioni di gestione, con procedura aperta e competitiva secondo quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, seleziona gli Intermediari finanziari (banche, istituti finanziari, fondi di investimento o altri intermediari finanziari, pubblici o privati).

Sono destinatari finali del sostegno:

- per il tipo di operazione 4.1. Sostegni agli investimenti nelle aziende agricole: gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale;
- per il tipo di operazione 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali
 - le micro, piccole, medie imprese in base alla Raccomandazione CE 361/2003 e le small mid-caps in base alla definizione prevista nell'Accordo di finanziamento, che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, ivi incluso il caso in cui il risultato della trasformazione sia un prodotto non incluso nel sopracitato Allegato I;
 - le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia prevalentemente di provenienza extra – aziendale.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE E VARIANTI

La/e domanda/e di sostegno sarà/anno presentata/e dal FEI per un bando multimisura anche separatamente per ciascuna sottomisura.

Come previsto dal punto 3.1 dell'Accordo, l'erogazione delle risorse al fondo dei fondi regionale, avviene in base a quanto previsto dall'Accordo e dai suoi allegati e attraverso le procedure ordinarie definite dall'Organismo pagatore, ovvero presentando domanda di sostegno e, successivamente alla concessione del sostegno, domande di pagamento correlate.

Secondo quanto dettagliato all'Appendice K) dell'Accordo, alla domanda di sostegno presentata [per ciascuna sottomisura], si allegano:

- copia documento di identità del sottoscrittore della domanda
- copia dell'accordo di finanziamento sottoscritto
- copia dell'accordo sui termini specifici della Regione [...] sottoscritto.

L'istruttoria della domanda di sostegno è in capo alla UOD 500702 Supporto alle imprese settore agroalimentare che verificherà, a titolo di controllo amministrativo:

- l'ammissibilità del gestore dello strumento finanziario, come indicato nell'ambito dell'Accordo di finanziamento;
- la corretta definizione dello strumento finanziario nell'Accordo di finanziamento per assicurare il rispetto dell'Allegato IV del Reg. 1303/2013 e dell'art. 9 del Reg. 480/2014;
- la sottoscrizione della domanda;
- la presenza della documentazione richiesta come allegati;

- la coerenza dell'importo richiesto rispetto a quanto previsto nell'Accordo di finanziamento e nell'Accordo sui termini specifici della Regione Campania.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, il Direttore Generale della DG 5007 Politiche Agricole Alimentari e Forestali adotterà l'atto di concessione per le domande di sostegno afferenti a ciascuno dei due tipi di operazione.

Il meccanismo di riallineamento finale delle domande di sostegno, e di conseguenza delle risorse disponibili sulle diverse sottomisure nel PSR, potrà comportare la presentazione di varianti alla domanda di sostegno, e di eventuali domande di sostegno integrative (ove previsto ai sensi di quanto indicato nella sezione 6 di cui sotto) al fine di adeguarle all'effettivo funzionamento e consentire la presentazione della domanda di "chiusura dei conti" (vedere par. successivo). In tal caso l'Autorità di gestione attiverà le procedure previste per emendare l'Accordo di finanziamento sottoscritto con il FEI.

5. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE (DOMANDA DI PAGAMENTO)

LE "TRANCHE" DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento saranno cinque, così suddivise:

- **quattro** domande di "pagamento intermedio" (una per ciascuna **Tranche** prevista dall'Accordo di finanziamento, di cui la prima avrà carattere di "anticipazione");
- **una** domanda di "chiusura dei conti" (al completamento dell'utilizzo del 100% del fondo in termini di impegni finanziari e costi di gestione, e comunque entro un termine che consenta all'Autorità di Gestione di ottemperare agli impegni di chiusura dei conti della programmazione 2014/2020, nei confronti della Commissione). La domanda di "Chiusura conti" **conterrà le informazioni necessarie al riallineamento finale dell'attribuzione degli importi a ciascuna misura e focus area**, in base a quello che sarà stato l'utilizzo effettivo del fondo. Con la domanda di chiusura dei conti della sottomisura per cui sarà stata incrementata la concessione (ed il conseguente recupero di pari importo sull'altra sottomisura) si opererà un ribilanciamento a pareggio delle risorse erogate.

Si precisa che, ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie per il pagamento delle tranches successive alla prima, il fatto che i sistemi informativi di un organismo pagatore rendano necessario presentare domande distinte per ciascuna focus-area o consentano invece di presentare un'unica domanda che contenga al suo interno la ripartizione nelle due sottomisure, non deve generare disparità di applicazione tra diversi PSR.

Pertanto, sia nel primo caso che nel secondo, il raggiungimento delle soglie di impegno che rende eleggibile il pagamento di una tranche successiva alla prima, **è sempre valutato in relazione all'insieme delle risorse che il PSR destina allo strumento finanziario**. Non è rilevante pertanto, a tal fine, il raggiungimento di alcuna soglia per singola focus area dei prestiti effettivamente erogati.

Secondo quanto previsto ai punti 4) e 5) dall'Appendice K) dell'Accordo di finanziamento:

- il pagamento della **Prima Tranche** (clausola 1 "Definizione e interpretazione dell'Accordo") potrà essere richiesto dal FEI all'Organismo Pagatore successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, a condizione che sia stata espletata la procedura di cui ai paragrafi 2 (Fascicolo aziendale) e 3 (Domanda di sostegno) dell'Appendice. L'importo della Prima Tranche è indicato alla sezione 5 dell'Allegato 1 dei Termini Specifici applicabili a ciascuna Regione;
- il pagamento della **prima Tranche Successiva** (clausola 1 "Definizione e interpretazione dell'Accordo") potrà essere richiesto dal FEI al competente Organismo Pagatore, quando almeno il 60% dell'ammontare incluso nella rispettiva Prima Tranche è stato impegnato tramite gli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti sottomisure del pertinente PSR) e/o pagato come rispettive Commissioni di Gestione. L'importo della prima Tranche Successiva è indicato alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dei Termini Specifici applicabili a ciascuna Regione;
- il pagamento della **seconda e della terza Tranche Successiva** (clausola 1 "Definizione e interpretazione dell'Accordo") quando almeno l'85% dell'ammontare incluso nelle precedenti tranches è stato impegnato tramite

gli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti sottomisure del pertinente PSR) e/o pagato come Commissioni di Gestione. L'importo della seconda e della terza Tranche Successiva è indicato alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dei Termini Specifici applicabili a ciascuna Regione.

Per la domanda di pagamento relativa alla **Prima Tranche**, le informazioni e i documenti di supporto che il FEI dovrà fornire all'Organismo Pagatore sono:

- copia del provvedimento di assegnazione del sostegno da parte della pertinente Autorità di Gestione;
- copia dell'Accordo di Finanziamento (ovvero copia della Lettera di Adesione) (inclusivi dei relativi allegati) sottoscritto dalla pertinente Regione e dal FEI.

Per le domande di pagamento relative a ciascuna **Tranche Successiva** il FEI deve presentare all'Organismo Pagatore, al raggiungimento delle soglie indicate nella prima parte del presente cap. 5, una domanda di pagamento corredata da:

- richiesta scritta di accompagnamento firmata dal FEI e redatta secondo il modello previsto nell'accordo di finanziamento (appendice J);
- comunicazione degli obiettivi di investimento raggiunti al fine della definizione di "tranche successiva", così come definito nell'appendice E dell'accordo di finanziamento;
- ultimo rapporto di avanzamento, così come definito nell'appendice F dell'accordo di finanziamento, prodotto dal FEI ai sensi di quanto previsto nell'accordo;
- informazioni sulla data di avvenuta pubblicazione della CEOI (*Call for Expression of Interest*) da parte del FEI (clausola 2.4 dell'Accordo) e copia dei documenti che costituiscono la CEOI;
- informazioni sugli Intermediari Finanziari selezionati e la data di firma degli Accordi Operativi aventi a oggetto attività nella pertinente Regione con l'indicazione dell'ammontare massimo di risorse del FdF Regionale allocate alla garanzia di portafoglio offerta a ciascun Intermediario Finanziario operante in Regione;
- una dichiarazione circa la soddisfazione delle condizioni per la richiesta di pagamento con il superamento delle soglie previste dalla Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento e la definizione di "Tranche Successiva" di cui alla Clausola 1.1 dell'Accordo di Finanziamento, inclusa l'indicazione dell'importo totale erogato a Beneficiari Finali nella pertinente Regione;
- informazioni sugli eventuali controlli amministrativi posti in essere dal FEI sugli Accordi Operativi sottoscritti dal FEI con gli Intermediari Finanziari selezionati.

La domanda di pagamento delle tranches successive alla prima, dovrà contenere inoltre:

- n. delle tranches di pagamenti intermedi già incassati;
- importo dei pagamenti intermedi già incassati;
- percentuale minima dell'ammontare incassato con le Tranche precedenti, da impegnarsi ai sensi dell'Accordo di finanziamento come condizione della richiesta di pagamento della presente tranche (60% sulla prima Tranche nel caso della Prima Tranche successiva; 85% delle prime due Tranches nel caso della Seconda Tranche successiva, 85% delle prime tre Tranches, nel caso della Terza e ultima Tranche successiva)
- Importi del FdF Regionale già impegnati ai sensi dell'Accordo di finanziamento, suddivisi tra:
 - Impegni per contratti di garanzia relativi a prestiti erogati dagli Intermediari Finanziari ai destinatari finali;
 - Spese di gestione

LISTA DEI PERCETTORI FINALI DEI PRESTITI COMPLETA DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE, CON IL RELATIVO IMPORTO EROGATO E L'INDICAZIONE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO EROGANTE; DIVIDENDO IL TOTALE DEGLI IMPORTI EROGATI AI PERCETTORI FINALI PER LA LEVA MINIMA ATTESA DALLO STRUMENTO (UGUALE 4X) SARÀ POSSIBILE DETERMINARE L'EFFETTIVO IMPORTO DEL PSR ACCANTONATO PER FAR FRONTE A CHIAMATE DI GARANZIA SUI PRESTITI EROGATI. TERMINI DI PAGAMENTO

Come indicato alle clausole 3.2 e 3.3 dell'Accordo, la Regione è responsabile per il pagamento della **Prima Tranche** e di ciascuna delle **Tranche successive** del rispettivo Contributo Regionale Impegnato nel rispettivo Conto Regionale del FdF entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI.

Ai sensi della clausola 3.8 dell'Accordo qualora la Regione non versi il rispettivo Contributo Regionale Impegnato sul Conto Regionale del FdF entro 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI, la somma non pagata maturerà interessi dopo 60 (sessanta) Giorni Lavorativi a partire dall'invio della pertinente richiesta scritta da parte del FEI fino alla data di pagamento, a un tasso pari al EURIBOR + 1%. Ciò fermo restando il fatto che ai sensi dell'accordo di finanziamento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di pagamento del FEI, l'Organismo pagatore dovrà svolgere i controlli amministrativi anche al fine di segnalare qualsiasi carenza nella presentazione della domanda e l'eventuale necessità di interrompere i termini.

Gli importi dovuti ai sensi della Clausola 3.8 spetteranno al FEI e saranno da questi trattenuti. Qualora la Prima Tranche o le Tranche Successive non fossero pagate entro 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI, questo fatto consentirà al FEI di risolvere l'Accordo ai sensi della Clausola 19.2 dell'accordo medesimo.

6. PROCEDURE DI RIALLINEAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DEL SOSTEGNO DEI DIVERSI TIPI DI OPERAZIONE

VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI RIALLINEAMENTO

Nel caso in cui da un Rapporto di Avanzamento (Progress Report) presentato ai sensi dell'art. 14.2 e dell'Allegato F dell'Accordo di Finanziamento, in qualsiasi momento prima della presentazione della domanda di pagamento della terza e/o della quarta tranche, emergesse che gli effettivi esborsi di prestiti ai percettori finali per operazioni relative ad una delle sottomisure assorbano risorse del fondo di fondi Regionale superiori in valore assoluto al totale indicativamente previsto al punto 3 dei Termini Specifici per quella sottomisura, la Regione tempestivamente richiederà al FEI di modificare i Termini Regionali Specifici prevedendo una nuova allocazione indicativa del contributo del PSR tra le due sottomisure e l'eventuale esigenza di integrare la domanda di sostegno di cui al punto 3 dell'appendice K dell'accordo di finanziamento; ciò comporterà in parallelo anche una conseguente modifica della tabella finanziaria del PSR e la eventuale revisione istruttoria delle domande di sostegno finanziate o presentazione di una domanda di sostegno integrativa.

A seguito della modifica del contratto, e di un intervento della Regione sulle domande di sostegno già precedentemente presentate dal FEI, o della presentazione da parte di FEI della domanda di sostegno integrativa, che riallinei i valori di assegnazione del sostegno delle due sottomisure, il FEI provvede a presentare le domande di pagamento successive in base alla nuova ripartizione.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui non si verificasse l'eventualità sopra descritta, successivamente alla domanda di pagamento n. 4 e alla presentazione del primo Rapporto di Avanzamento successivo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza dei termini entro i quali gli intermediari finanziari possono includere prestiti nel portafoglio garantito;
- esaurimento delle risorse disponibili per garantire nuovi prestiti (cosiddetto "ramp-up" del portafoglio totale);

l'Autorità di Gestione, sulla base di un calcolo definitivo dell'effettiva ripartizione tra le sottomisure, effettuerà il riallineamento finale delle concessioni (senza la necessità in tal caso di modifiche alla ripartizione indicativa prevista nei Termini Regionali Specifici). Sarà operato così il bilanciamento delle somme erogate, che darà luogo unicamente alle conseguenti operazioni contabili dell'Organismo Pagatore, senza che avvengano ulteriori incassi ed esborsi da parte del FEI.

7. LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Si richiama innanzitutto il fatto che lo strumento finanziario attuato mediante la Piattaforma, ai sensi dell'Accordo di finanziamento, risponde alla base giuridica costituita dall'art. 38, par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nell'ambito di tale Piattaforma, le Autorità di Gestione dei PSR italiani che hanno sottoscritto l'Accordo, hanno affidato i compiti di gestione alla BEI* ai sensi di quanto previsto, sempre dal citato articolo, al paragrafo 4, lett. b) punto i).

**la BEI è rappresentata, nel caso specifico, dal FEI, secondo la definizione data dal medesimo regolamento all'art. 2 punto 23 "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;"*

Data la natura dello strumento finanziario e le modalità di attuazione, basate sull'alimentazione, da parte delle risorse PSR, di un FdF Regionale gestito dal FEI, a cui il FEI attingerà per far fronte ad eventuali chiamate della garanzia da parte degli intermediari finanziari sui prestiti erogati in default ai sensi di quanto previsto nei pertinenti accordi operativi, è necessario impostare un sistema di controlli mirato alla specificità dello strumento in cui siano svolti, in modalità e tempistiche sinergiche, ma indipendenti:

- a) Controlli amministrativi ai sensi degli artt. 58 e 59 del Reg. UE 1306/2013, finalizzati a verificare la regolarità e legittimità delle domande di pagamento delle diverse tranches presentate dal FEI;
- b) Controlli in loco ai sensi degli artt. 58 e 59 del Reg. UE 1306/2013 e – ove applicabile – ai sensi del Reg. CE 809/2014, nel caso in cui il FdF Regionale sia campionato nell'ambito del programma, da effettuarsi sugli intermediari finanziari (e se del caso sui destinatari finali dei prestiti, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 40 del Reg. (UE) n. 1303/2013) mediante la verifica presso gli intermediari finanziari della documentazione disponibile, anche relativamente ad un campione di transazioni con i destinatari finali;
- c) Le verifiche gestionali di cui all'art. 9 del Reg. CE 480/2014, in particolare con riferimento a quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 relativamente agli strumenti finanziari attuati dalla BEI.

Le diverse attività di controllo saranno svolte in modalità temporalmente indipendenti, in particolare con riferimento ai controlli amministrativi e ai controlli in loco sulle stesse domande di pagamento, in modo che l'una non ostacoli il processo gestionale dell'altra. In tal modo sarà garantito il funzionamento dello strumento finanziario.

In particolare, le domande di pagamento delle tranches successive (alla prima, ai sensi dell'accordo di finanziamento), selezionate per il controllo in loco ai sensi dell'art. 50 del reg UE n. 809/2014, sono sottoposte a tutti i controlli amministrativi previsti dal par. 6* dell'art. 48 del Reg. UE n. 809/2014 (*par. 6 introdotto dal Reg. UE 1242/2017). Tenuto conto delle specificità del sostegno concesso sotto forma di strumento finanziario, con particolare riferimento alla natura di "pagamento intermedio" delle suddette domande, l'organismo pagatore procede al pagamento a seguito del completamento dei controlli amministrativi, mentre i controlli in loco di cui all'art. 50 del Reg. UE n. 809/2014 possono essere svolti successivamente al pagamento, nelle finestre temporali di seguito riportate e comunque entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all'art. 9 del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014. Con riferimento invece alla domanda di pagamento della terza e ultima delle tranches successive, relativa all'ultimo 25% del contributo del PSR impegnato, in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE 809/2014 *"per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione"* pur non potendosi considerare l'ultimo pagamento al FEI come un saldo sull'operazione in base alla sua natura di pagamento intermedio, i controlli in loco verranno svolti, per quanto possibile, prima del pagamento e anche in deroga rispetto alle finestre temporali di seguito definite purché entro i limiti temporali definiti nell'accordo di finanziamento.

Qualora, a seguito del controllo in loco dovessero emergere delle non conformità, l'organismo pagatore procede all'applicazione delle riduzioni e, se del caso, delle sanzioni sulle somme erogate a titolo di pagamento intermedio, come più dettagliatamente specificato nella tabella riportata alla fine del presente documento. A livello dei contenuti dei diversi controlli, va rilevato che la modifica del Reg. UE n. 809/2014, introdotta dal Reg. UE n. 1242/2017, ha praticamente introdotto la stessa formulazione sia nell'art. 48 (relativo ai contenuti dei controlli amministrativi), che nell'art. 51 (relativo ai contenuti dei controlli in loco), chiarendo che per lo svolgimento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco relativi a domande di pagamento di contributi a strumenti finanziari, non si applicano le norme specifiche previste agli artt. 48 e 51 del citato regolamento, ma si applicano invece le norme generali sui controlli per la PAC (artt. 58 e 59 del Reg. UE n. 1306/2013) e sulle verifiche di gestione sugli strumenti finanziari (art. 9 del Reg. UE 480/2014).

Sorge pertanto la necessità di dettagliare e specificare: (i) come verranno effettuate le verifiche gestionali di cui all'art. 9 del Reg. CE 480/2014; (ii) quali controlli dovranno essere effettuati sotto forma di controlli amministrativi sulle domande di pagamento delle Tranche successive alla Prima da parte del FEI; (iii) quali controlli dovranno essere effettuati nell'ambito dei controlli in loco presso gli intermediari finanziari.

Con riferimento alle verifiche gestionali di cui all'art. 9 del Reg. CE 480/2014 esse saranno effettuate con le seguenti modalità:

- attraverso la verifica periodica del fatto che il FEI produca la documentazione di cui all'Accordo di finanziamento (in particolare il Rapporto di Avanzamento, il bilancio del FdF Regionale e le domande di pagamento delle diverse Tranches), da parte dell'Autorità di gestione e da parte dell'Organismo Pagatore, in occasione dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento delle Tranches successive alla prima;
- attraverso la verifica dei contenuti prodotti periodicamente dal FEI nell'ambito della relazione annuale di audit prevista dal Reg. di esecuzione UE 2019/1140 del 3 luglio 2019.

Inoltre, in ragione dell'obbligo – da parte dell'Organismo pagatore – di svolgere controlli in loco presso gli intermediari finanziari, nel caso in cui l'operazione strumento finanziario gestito dal FEI sia campionata, le verifiche che saranno svolte nell'ambito dello svolgimento di tali controlli forniranno informazioni aggiuntive ai fini delle verifiche gestionali di cui all'art. 9 del Reg. CE 480/2014 con riferimento ai punti par. 1 sub d) ed e).

Nelle tabelle riportate di seguito relativamente ai controlli amministrativi sulla domanda di sostegno e ai controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento, sarà ulteriormente specificato il collegamento tra specifici controlli effettuati ai sensi degli artt. 58 e 59 del Reg UE 1306/2013 e le previsioni dell'art. 9 del Reg. CE 480/2014.

Con riferimento ai controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento del FEI, è necessario rifarsi a quanto dispone la versione attualmente vigente del Reg. (UE) n. 809/2014 così come emendata dal Reg. (UE) n. 1242/2017, all'art. 51 par. 1: *“I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi.. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.”*

Posto quindi che il controllo in loco verifica *“i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi”* che non hanno già formato oggetto di controlli amministrativi, il criterio per valutare se una verifica debba essere oggetto di controllo amministrativo o sia da svolgere nell'ambito del controllo in loco, o ancora su ambedue i livelli ma con tecniche e grado di approfondimento differente, è il seguente:

- se una condizione o un requisito può essere controllato **in maniera esaustiva** attraverso modalità informatiche o documentali attuabili nell'ambito di una ordinaria pratica gestionale del controllo amministrativo, non è necessario ripetere il controllo nell'ambito del campione di controlli in loco;
- se una condizione o un requisito può essere controllato, ma in **modalità non esaustiva** attraverso modalità informatiche o documentali attuabili nell'ambito di una ordinaria pratica gestionale del controllo amministrativo, si eseguiranno le verifiche sull'intero universo delle domande fino al livello attuabile con metodi amministrativi, mentre sul campione selezionato per il controllo in loco si effettueranno le ulteriori verifiche oggettive o documentali sul posto, che renderanno il controllo pienamente esaustivo.
- se una condizione o un requisito **non può essere controllato con metodi amministrativi**, verrà unicamente eseguito sul campione dei controlli in loco.

In allegato le tabelle con il dettaglio dei controlli amministrativi e in loco da svolgersi sulle diverse domande del FEI.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI:

I controlli amministrativi su tutte le Tranche di pagamento saranno effettuati dalla struttura competente individuata in base agli accordi di delega dell'Organismo Pagatore, entro e non oltre 10 giorni Lavorativi dalla presentazione della Richiesta Scritta da parte del FEI (punti 4) e 5) dell'Appendice K) dell'Accordo di finanziamento).

I controlli amministrativi sono finalizzati alla verifica di regolarità e legittimità dell'operato del FEI e dell'intermediario finanziario selezionato, al fine di assumere le corrette decisioni di liquidazione delle tranche di risorse che vengono messe a disposizione dal FdF Regionale. Essi saranno svolti applicando l'art. 48, 6° comma, del Reg. (UE) n. 809/2014 così come integrato dal Reg. (UE) n. 1242/2017 sulla base dei principi generali sui controlli definiti dagli artt. 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.

Pertanto il controllo amministrativo sulle domande di pagamento sarà eseguito nella seguente modalità:

- sulla documentazione ricevuta dal FEI, in allegato a ciascuna domanda di pagamento e sulle relazioni annuali (Rapporto di Avanzamento) presentate ai sensi dell'art. 14.2 e dell'Allegato F dell'Accordo di Finanziamento per quanto riguarda i controlli di cui agli artt. 58 e 59 del Reg UE 1306/2013, e

- sulle relazioni annuali di audit previste dal Reg di esecuzione (UE) 2019/1140 del 3 luglio 2019 per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 9 del Reg Ce 480/2014.

Sulla base di tale documentazione, delle dichiarazioni e dei dati inseriti in domanda, saranno effettuate le verifiche citate al punto 5 della presente procedura, seguendo le checklist di cui alle tabelle riportate in allegato, conservando agli atti del fascicolo di controllo tutto il materiale che dia evidenza dell'effettuazione delle verifiche medesime.

I controlli amministrativi che l'Organismo Pagatore dovrà svolgere sulle tranches successive, riguarderanno almeno la verifica:

- dell'avvenuta selezione degli intermediari finanziari (da svolgere solo la prima volta che un intermediario finanziario entra nell'elenco comunicato dal FEI);
- della presenza dei documenti e delle informazioni elencate al punto 5, lettere da a) a d), allegato K, dell'Accordo di finanziamento;
- della corrispondenza dell'importo con quello indicato nella Sezione 6 dell'Accordo sui Termini Specifici della Regione;

Il dettaglio dei controlli amministrativi, è comunque presente nelle tabelle in allegato.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO:

I controlli in loco saranno svolti a partire dalle domande di pagamento della seconda tranche.

Nel caso in cui una o più domande di pagamento del FEI siano campionate ai sensi dell'art. 50 del Reg UE 809/2014, controlli in loco saranno svolti presso uno o più intermediari finanziari contrattualizzati dal FEI. La selezione di uno o più intermediari finanziari da visitare e la selezione delle transazioni finanziarie con destinatari finali da controllare, saranno effettuate sulla base di campionamenti effettuati ai sensi di questa procedura, non applicandosi direttamente a tale selezione i criteri fissati dall'art. 50 del Reg. UE 809/2014. I controlli in loco saranno svolti in ogni caso presso l'intermediario finanziario che ha erogato il maggior numero di prestiti, e presso un secondo intermediario finanziario estratto dall'Organismo Pagatore nel caso in cui gli intermediari finanziari operanti nella Regione e che hanno erogato ciascuno prestiti superiori al 10% del portafoglio assegnati dal FEI siano 3 o più di 3.

Nel caso in cui l'organismo pagatore dovesse decidere di selezionare un numero maggiore di intermediari finanziari rispetto a quanto indicato al paragrafo precedente da visitare nell'ambito dei controlli in loco sul pagamento al FEI ne darà comunicazione tempestiva al FEI, fornendo altresì informazioni sui criteri di selezione individuati, in ogni caso con almeno 6 settimane di anticipo rispetto alla finestra temporale prevista per i controlli a partire dalla quale tali criteri di selezione si applicheranno.

Le transazioni finanziarie con i destinatari finali da sottoporre a controllo documentale presso gli intermediari finanziari nell'ambito dei controlli in loco sul pagamento al FEI saranno estratte dall'ultimo rapporto di avanzamento disponibile fornito dal FEI ai sensi dell'accordo di finanziamento e con l'obiettivo di avere un campione rappresentativo delle diverse tipologie di prestiti ed investimenti (per durata del prestito, tipologia di azienda e tipologia di investimento) e di controllare, per quanto possibile, transazioni finanziarie di importo complessivo almeno pari al 5% dei pagamenti al FEI rilevanti ai fini delle statiche di controllo.

I criteri di selezione di dettaglio delle transazioni finanziarie con i destinatari finali saranno tempestivamente comunicati al FEI dopo la loro definizione da parte dell'Organismo Pagatore e comunque almeno 6 settimane prima della finestra temporale prevista per i controlli a partire dalla quale saranno applicati.

I nominativi degli intermediari finanziari e i riferimenti delle transazioni finanziarie con i destinatari finali selezionati dall'Organismo pagatore ai fini del controllo in loco svolti presso gli intermediari finanziari relativamente al pagamento al FEI saranno comunicati al FEI 2 settimane prima della data prevista per lo svolgimento dei controlli.

I controlli in loco presso gli intermediari finanziari saranno svolti una volta all'anno, visitando gli uffici indicati dall'intermediario finanziario per lo svolgimento dei controlli, che potranno anche non essere situate nella Regione trattandosi di Piattaforma Multiregionale di garanzia. Il periodo di esecuzione dei controlli sarà tra il 1 Ottobre e il 30 Novembre in caso di domande di pagamento campionate presentate nel primo semestre dell'anno e tra il 1 aprile e il 31 maggio in caso di domande di pagamento campionate presentate nel secondo semestre dell'anno precedente. Le date per i controlli saranno fissate di concerto con il FEI e con gli altri Organismi pagatori al fine di massimizzare la possibilità che i controlli in loco possano essere svolti simultaneamente presso lo stesso intermediario finanziario da parte di tutti gli Organismi Pagatori delle Regioni aderenti che lo hanno selezionato.

Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco e in considerazione dell'esigenza di effettuare presso l'intermediario finanziario controlli in loco sulla documentazione disponibile su un campione di transazioni finanziarie tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali, l'organismo pagatore, sei settimane prima dello svolgimento dei controlli in loco, estrarrà dall'ultimo Rapporto di Avanzamento disponibile o – in sua mancanza – dall'elenco delle voci di spesa eleggibili allegato all'ultima tranche di pagamento presentata dal FEI, un elenco di transazioni tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali da sottoporre a verifica e lo comunicherà al FEI che informerà le Banche con un anticipo non superiore a 2 (due) settimane rispetto alla data fissata per lo svolgimento dei controlli in loco. La selezione delle transazioni finanziarie da sottoporsi a verifica sarà effettuata in modo tale che le transazioni selezionate corrispondano ad un ammontare di risorse del FdF Regionale accantonato per garanzia almeno pari al 5% degli importi pagati fino a quel momento dal PSR al Fondo di Fondi e che il numero di destinatari finali controllati sia pari ad almeno il 5% del totale dei destinatari finali supportati.

Per quanto riguarda le modalità di quantificazione delle soglie minime previste per le statistiche di controllo e la contabilizzazione dei controlli sugli strumenti finanziari ai fini del computo dell'ammontare soggetto a controllo che concorre a tali soglie si rimanda all'allegato della lettera Ares (2018) 3361780 citata in premessa.

Nel caso in cui tra i destinatari finali supportati dallo strumento risultassero presenti imprese che siano anche beneficiarie di altre forme di supporto da parte del Programma di Sviluppo Rurale a valere sulla misura 4, verrà data priorità a tali destinatari finali nella selezione del campione da sottoporre a controllo in loco. Ciò al fine di acquisire la maggiore quantità possibile di informazioni utili affinché – nel caso in cui il destinatario finale abbia reso all'intermediario finanziario informazioni incomplete o errate relativamente alle altre forme di sostegno ricevute in qualità di beneficiario sullo stesso investimento – l'Organismo Pagatore e l'Autorità di gestione possa intervenire con correzioni e sanzioni sulle forme di supporto erogate direttamente (cioè per le quali il destinatario finale dell'operazione strumento finanziario è invece beneficiario del PSR). Un controllo in loco effettuato su una transazione finanziaria tra l'intermediario finanziario e il destinatario finale darà infatti esito negativo esclusivamente nel caso in cui l'intermediario finanziario non riesca a dimostrare

- di aver acquisito informazioni specifiche dal destinatario finale relativamente ad altre forme di supporto ricevute o dariceversi per lo stesso investimento (o alla loro assenza)
- di aver rispettato le regole definite nell'Accordo di finanziamento in materia di massimale del prestito erogabile (al fine di rispettare il divieto di pre-finanziamento di altri contributi e doppio finanziamento);

- di aver svolto i controlli e i calcoli previsti dall'accordo di finanziamento relativamente all'intensità di aiuto (al fine del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato se applicabile e di verifica dei massimali previsti dal pertinente accordo operativo nel caso in cui il prestito garantito sia combinato con altre forme di supporto da parte del PSR stesso)

I controlli in loco avverranno mediante la verifica di un campione di fascicoli relativi ai prestiti sottoscritti tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali (per esempio, tra l'altro, sui documenti contrattuali, sulle informazioni che l'intermediario deve acquisire ai fini del controllo dell'eleggibilità, sulla documentazione relativa all'investimento finanziario) disponibili presso gli intermediari finanziari e fermo restando che la documentazione raccolta sugli investimenti finanziati e le valutazioni ad esse relative saranno basati sulle politiche commerciali e di credito degli istituti finanziari.

Non saranno eseguiti controlli da parte dell'Organismo Pagatore presso i percettori finali dei Finanziamenti AGRI

In via eccezionale – ove fosse riscontrata la necessità di effettuare tali controlli al fine di acquisire ulteriori informazioni relativamente all'operato degli intermediari finanziari contrattualizzati dal FEI – potrebbero essere svolti controlli in loco presso i destinatari finali esclusivamente nei casi in cui emergano le criticità previste all'articolo 40(3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare i controlli in loco presso i percettori finali saranno effettuati – ove emergessero le criticità sopra citate – esclusivamente allo scopo di ulteriormente verificare la necessità o opportunità di interventi correttivi o sanzioni da imporsi all'intermediario finanziario o di richieste di integrazione o di interventi correttivi da parte del FEI in qualità di gestore del FdF Regionale ai sensi di quanto previsto nell'accordo. Fermo restando infatti che nessun elemento che esuli dal controllo degli intermediari finanziari può determinare la perdita della garanzia, resta inteso infatti che qualsiasi verifica con esito negativo relativa ad un destinatario finale – che non risulti sanata entro i termini o non sanabile, sulla base della documentazione verificabile presso l'intermediario finanziario – produrrà l'esclusione del prestito dal portafoglio garantito, senza alcun esigenza o possibilità che l'esclusione (o la risoluzione delle anomalie che hanno dato luogo all'esito negativo della verifica presso l'intermediario) possa essere rinviata o subordinata all'esito di verifiche in loco presso i destinatari finali.

Presso i percettori finali dei "Finanziamenti AGRI" che fossero anche beneficiari PSR per altri tipi di operazione, l'organismo pagatore potrà autonomamente disporre dei controlli "ex post" o anche "in itinere" a seconda che il relativo contributo sia già stato pagato o sia ancora in corso di erogazione, per verificare l'eventuale coincidenza delle spese finanziate ed escludere situazioni di prefinanziamento della spesa o doppio finanziamento. Tali controlli rientreranno nell'attività di gestione e controllo dell'organismo pagatore relativa alle operazioni nell'ambito delle quali il destinatario finale dello strumento finanziario è qualificato come beneficiario del PSR, e non saranno da considerare rientranti nelle procedure di controllo degli strumenti finanziari della Piattaforma.

8. CASISTICHE DI NON CONFORMITÀ ED EFFETTI SUI PROCEDIMENTI

Le situazioni di non conformità potranno essere relative:

- 1) Al trasferimento da parte del FEI agli intermediari finanziari da esso selezionati e contrattualizzati degli adempimenti previsti dall'Accordo di finanziamento nell'ambito del pertinente accordo operativo; alla predisposizione da parte del FEI delle domande di pagamento e della relativa documentazione, oltre che alla produzione e presentazione del Rapporto di Avanzamento annuale e degli altri documenti previsti dall'accordo di finanziamento;
- 2) All'operato degli intermediari finanziari nell'espletamento delle attività necessarie alla corretta implementazione dello strumento sulla base dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra l'Autorità di gestione e il FEI, ad esempio relativamente alle verifiche sull'ammissibilità dei destinatari finali dei prestiti, all'erogazione degli stessi, all'applicazione corretta degli strumenti e delle specifiche di calcolo dell'ESL fornite dal FEI sulla base di quanto approvato dal Comitato di Investimento della Piattaforma;
- 3) Alle dichiarazioni fornite dai destinatari finali circa il possesso dei requisiti di ammissibilità e la reale finalizzazione dei prestiti a tipologie di investimento assoggettabili al tipo di operazione sovvenzionata.

Per ciascuna di tali categorie di irregolarità, ove fossero riscontrate attraverso i controlli amministrativi o i controlli in loco o, per quanto riguarda il FEI, le relazioni annuali di audit, il pertinente Organismo pagatore restituirà al soggetto responsabile l'esito dei controlli che, in caso di mancata sanatoria (o irregolarità non sanabile) possono portare alle conseguenze indicate nello schema seguente:

Soggetto responsabile	Tipo di irregolarità	Conseguenza: riduzioni e sanzioni
FEI	Irregolarità commesse nelle operazioni di selezione e controllo degli intermediari finanziari	Esclusione dell'Intermediario finanziario, non correttamente selezionato, ove non sanabile con integrazioni documentali.
	Irregolarità commesse nella predisposizione delle domande di pagamento e della relativa documentazione	Non pagabilità della domanda (una successiva domanda per la medesima tranche potrà essere ripresentata dopo aver ottemperato correttamente alle condizioni richieste)
	Irregolarità commesse nella produzione e presentazione del Rapporto di Avanzamento annuale	Sospensione dei pagamenti fino alla ricezione del Rapporto di Avanzamento o alla sua integrazione.
Intermediari finanziari		
	Irregolarità commesse nel processo di concessione dei prestiti ai destinatari finali - qualsiasi difetto nella corretta applicazione delle previsioni dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra Autorità di Gestione e FEI in materia di eleggibilità dei destinatari finali, degli investimenti supportati dei costi e degli obblighi in materia di informazione e comunicazione; - mancata registrazione al RNA degli aiuti in de minimis, - errato calcolo dell'ESL;	Esclusione delle transazioni finanziarie verificate con esito negativo non sanato entro i termini o non sanabile. Integrazione dell'iscrizione dell'aiuto al RNA ed in caso di superamento del tetto del de minimis, esclusione del prestito dalla garanzia. Ricalcolo dell'ESL corretto e verifica dell'ammissibilità del destinatario finale in base all'ESL correttamente rideterminato. In caso di ESL superiore a quanto consentito dall'Accordo di finanziamento si avrà l'esclusione del prestito dalla garanzia. Esclusione dalla garanzia anche nel caso di accertamento di investimenti non ammissibili.

	Irregolarità consistenti nel verificarsi delle condizioni previste dall'art. 40, par. 3 del reg. (UE) n. 1303/2014: a) indisponibilità, a livello degli intermediari finanziari, dei documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e la sua finalizzazione agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale; b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello degli intermediari finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.	Esclusione del prestito dalla garanzia nel caso in cui la violazione sia sporadica o non sanabile. Esclusione da parte del FEI dell'intermediario finanziario dall'iniziativa AGRI in caso di irregolarità di natura sistematica o non sanabile.
	Irregolarità commesse nella rendicontazione al FEI dell'attività svolta	Ricalcolo dell'effettivo volume di prestiti erogati e rivalutazione degli importi effettivi al fine del raggiungimento delle soglie di pagamento delle tranches successive
	Nel caso di irregolarità sistematiche, ripetute e/o intenzionali dell'intermediario finanziario.	Il FEI potrà adottare un provvedimento di esclusione dell'intermediario stesso dall'iniziativa AGRI.
	Nel caso in cui i prestiti esclusi dalla garanzia abbiano generato sofferenze su cui è intervenuto il FdF Regionale, gli importi erogati dal FdF Regionale all'intermediario finanziario saranno richiesti dal FEI al pertinente intermediario finanziario e riversati al FdF Regionale come previsto nell'accordo di finanziamento.	
Destinatari finali (ove si attivi questo livello di controllo tenendo presente quanto sopra indicato al punto 7)	Irregolarità commesse nella documentazione e/o nelle dichiarazioni fornite dai destinatari finali circa il possesso dei requisiti di ammissibilità	In caso di accertamento di doppio finanziamento nei confronti di destinatari finali che hanno già percepito il contributo in conto capitale sui medesimi investimenti, l'Organismo Pagatore revocherà la parte eccedente dell'aiuto in precedenza erogato sulle operazioni per cui il destinatario finale dei prestiti è stato beneficiario diretto del PSR. In caso di presentazione di documentazione falsa o dichiarazioni mendaci si procederà a termini di legge da parte dell'autorità che accerta l'infrazione, fermo restando che qualora l'intermediario finanziario abbia agito utilizzando la diligenza richiesta, l'esclusione della garanzia sul pertinente finanziamento AGRI non opererà automaticamente..
	Irregolarità commesse nella destinazione dei prestiti a tipologie di investimento non	In caso di presentazione di documentazione falsa o dichiarazioni mendaci si procederà a

	assoggettabili al tipo di operazione sovvenzionata	termini di legge da parte dell'autorità che accerta l'infrazione.
--	--	---